

SCHEMA TECNICA

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA: MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI COSTI FISSI SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI IL SERVIZIO

69/2017/R/EEL (*)

Con la delibera 69/2016/R/EEL, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce un meccanismo di compensazione rivolto agli esercenti la maggior tutela, a garanzia della mancata copertura dei costi fissi a seguito dell'uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela, in considerazione della necessità di tenere conto del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dei soggetti interessati dall'obbligo di servizio pubblico di erogazione del servizio di maggior tutela posto dalla legge.

Il fenomeno dell'eventuale uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela è già parzialmente preso in considerazione dalla vigente metodologia di determinazione delle componenti RCV a copertura dei costi di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela, la quale prevede che la quantificazione dei corrispettivi unitari avvenga con riferimento al numero atteso di clienti del servizio di maggior tutela nell'anno in cui tali corrispettivi trovano applicazione. Tale metodologia, quindi, tiene conto della fisiologica uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela, ma non sconta l'effetto di eventuali ulteriori uscite che potrebbero verificarsi in un contesto di maggior crescita del mercato libero.

In tal senso, la delibera, in considerazione delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 514/2015/R/EEL e degli approfondimenti successivi, prevede l'introduzione di un meccanismo che compensi l'esercente la maggior tutela della mancata copertura di eventuali costi fissi a fronte di una maggior uscita dei clienti rispetto a quanto considerato dall'Autorità nell'ambito dell'aggiornamento annuale delle componenti RCV.

In particolare il provvedimento definisce che:

- ✓ la partecipazione sia limitata agli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione dell'energia elettrica e che sia volontaria;
- ✓ l'ammontare di compensazione da riconoscere tenga conto della quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto, determinata - sulla base delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati - escludendo i costi per morosità e la parte a remunerazione del capitale circolante netto e considerando, invece, i costi incrementali connessi all'uscita dei clienti legati al mancato ricavo da contributi in quota fissa;
- ✓ l'ammontare di compensazione da riconoscere sia differenziato per tenere conto dell'impatto sui costi nel caso in cui i clienti escano sul mercato libero rimanendo serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario o, al contrario, con altra società operante sul mercato libero;
- ✓ il tasso di uscita soglia per la partecipazione al meccanismo:
 - sia distinto tra clienti finali domestici e non domestici;
 - sia differenziato tra esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria e che alla data del 31 dicembre 2015 servivano un numero di punti di prelievo superiore a 10 milioni e gli altri esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria.

Inoltre, la delibera stabilisce le tempistiche con le quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede ad erogare la compensazione, previa verifica delle informazioni, ai soggetti che sottoporranno specifica istanza di partecipazione.

La delibera definisce, quindi, i parametri rilevanti per il calcolo del meccanismo a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi relativo all'anno 2016.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.